Diplomati magistrali:

il CDS azzera in via definitiva ogni contrasto di diritto e di merito

Con la sentenza n. 5 pubblicata il 27.2.2019, la Adunanza Plenaria, del Consiglio di Stato ovvero la massima assise amministrativa, ha confermato la totale infondatezza dell'interpretazione imperniata sulla piena ed esclusiva sufficienza *ex se* del valore abilitante, assoluto, del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002 ai fini dell'inserimento *pleno jure* nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE).

Nel contempo, ha rilevato, l'orientamento favorevole alle aspettative delle insegnanti "*precarie storiche*", inserite nelle GAE all'esito della legittima abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria, acquisita a seguito dello sforzo profuso a partecipare a procedure idonee per l'acquisizione di un titolo qualificato, ulteriore, al menzionato titolo di studio quale il superamento di un concorso per titoli ed esami oppure il superamento di una sessione riservata d'esami.

La menzionata pronuncia, riguardo all'annosa e patita controversia, è intervenuta per effetto della motivata esigenza avvertita da parte appellante fondata su una diversa prospettazione dei motivi di censura e novità normative per una possibile (ri)meditazione, condivisa dalla sesta sezione della stessa autorità giurisdizionale, della recente decisione n. 11/2017 emessa dall'organo, ancora riunito nella sua ampia composizione (Adunanza Plenaria) che, correttamente, aveva già individuato il giusto profilo da attribuire alla lite.

Le plurime questioni di diritto scrutinate, sono state ampiamente motivate, in particolare, il CDS ha ribadito che la domanda di appello, violava principi cardini del processo amministrativo quali il *dies a quo* per l'impugnabilità dell'atto lesivo, ricondotto, erroneamente, da parte appellante, alla pronuncia di una sentenza che accertava l'illegittimità di esso atto lesivo, anziché alla sua piena conoscenza, con l'effetto di rimettere in termini i cointeressati rimasti acquiescenti.

Inoltre, il CDS non trascurava che sfuggiva all'erroneo assunto di parte appellante che erano stati di gran lunga superati anche i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza di annullamento del decreto ministeriale di aggiornamento delle GAE, ritenuto ostile, nella parte in cui non autorizzava l'inserimento delle appellanti.

Ulteriore profilo si rileva in ordine alla natura giuridica dell'atto ministeriale impugnato D.M. n. 235/2014, infatti l'Ad. Plen., ha definitivamente sancito l'insussistenza di una intrinseca natura normativa essendo privo degli elementi essenziali che lo compongono ossia l'astrattezza, la generalità e l'innovatività e per

l'effetto la non efficacia *erga omnes* della sentenza n. 1973/2015 che ne ha disposto l'annullamento parziale.

Il Consiglio di Stato ha correttamente adottato particolare rigidità quando ha ribadito che le sette precedenti sentenze dissimili, della sesta sezione del Consiglio di Stato, non potevano avere applicazione generalizzata ma il vincolo della decisione era circoscritto solo ed esclusivamente ai ricorrenti dei singoli procedimenti.

Il CDS ha altresì chiarito la validità dell'interpretazione di merito del valore legale al diploma magistrale conseguito *ante* a.s. 2001/2002 con l'introduzione del diploma di laurea in scienze della formazione, stabilendo che proprio le procedure idonee per l'acquisizione di un titolo qualificato, ulteriore, al menzionato titolo di studio quale il superamento di un concorso per titoli ed esami ovvero il superamento di una sessione riservata d'esami, restano idonee a superare il nuovo limite all'accesso all'insegnamento costituito dall'assenza del diploma di laurea in scienze della formazione.

Per quanto attiene ai contrastanti interventi volontari, sottoposti di norma ad un difficile scrutinio della Corte e dichiarati tutti inammissibili, si è assistito ad una rigida interpretazione processuale.

Infatti, a seguito di provvedimenti dell'autorità giurisdizionale di inserimento *sub judice o pleno jure* nelle GAE di quei D.M. in possesso del solo diploma magistrale, il Consiglio di Stato ha individuato la figura dei diretti e legittimati antagonisti degli *interventori ad opponendum* ad essi posposti nelle medesime GAE, strettamente negli stessi appellanti in atti, escludendo ogni altra diversa generica ricostruzione di potenziale danno generalizzato, con la necessità ulteriore della relativa prova documentata in allegato.

Infine, si auspica che a seguito della corretta decisione del CDS, ampiamente munito di giurisdizione (quantunque penda, allo stato attuale, giudizio di impugnazione per soli profili di giurisdizione innanzi alle SS.UU. della Corte di Cassazione), si definiscano le procedure di merito dei procedimenti dei diversi giudizi pendenti, per il definitivo depennamento dalle GAE della penisola delle illegittime D.M., con l'assegnazione delle relative cattedre vacanti allo scorrimento delle graduatorie per la prossima tornata di immissione in ruolo.

I pronunciamenti dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato hanno ormai messo un punto definitivo sulla intera vicenda della sufficienza *ex se* del valore abilitante, assoluto, del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002 ai fini

dell'inserimento *pleno jure* nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE) e anche nella improbabile ed eventuale ipotesi in cui la Cassazione a Sezioni Unite dovesse ritenere una carenza di Giurisdizione del Giudice Amministrativo sulla intera vicenda risulta, tuttavia, difficilmente e seriamente ipotizzabile che qualsiasi altro diverso Giudice non tenga in conto i "principi di diritto" ormai espressi dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in ben due pronunciamenti.

Avv.to Roberto Scognamiglio

Avv.to Angela D'Andrea

Avv.to Enrico Romano